



COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA – 2011 – 0000056 del 04/01/2011

00029808

Prot.
Data 27 DIC. 2010

Raccomandata a.r.

Al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la salvaguardia Ambientale
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA

Al Ministero dello Sviluppo Economico DRGME – Divisione VI
v. Molise, 2 - 00187 ROMA

Regione Puglia Assessorato all'Ambiente – Settore Ecologia
v.le delle Magnolie, Z.I. – 70026 MODUGNO (Bari)

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Brindisi,
Lecce e Taranto
via Nicolò Foscarini, 2/b - 73100 – LECCE

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e
Foggia
Piazza Federico II di Svevia, 4 - 70123 BARI

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia
Strada Dottula, 4 - 70122 BARI

Provincia di Bari - Servizio Ambiente
via Positano, 4 - 70121 BARI

Provincia di Lecce – Servizio Ambiente
via Umberto I, 13 - 73100 LECCE



Oggetto: Avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presentata da Northern Petroleum (UK) Ltd – relativamente ai permessi di ricerca idrocarburi nn. “d149 D.R.-.NP” – “d60 D.R.-.NP” – “d61 D.R.-.NP” – “d65 D.R.-.NP” – “d66 D.R.-.NP” – “d71 D.R.-.NP” – “d72 D.R.-.NP” - **PARERE**

I sottoscritti, legali rappresentanti e Dirigenti degli Uffici Tecnici dei sottoelencati Enti:

- **Provincia di Brindisi**, con l'assessore alle attività produttive, dott. Cosimo Pomarico e, per il dirigente dell'Ufficio Ambiente, l'ing. Alfonso Campo
- **Comune di Polignano a Mare**, col Sindaco, ing. Angelo Raffaele Bovino ed il Funzionario capo-sezione dell'UTC, dott. ing. Fortunato Mezzapesa;

- **Comune di Monopoli**, col Sindaco, ing. Emilio Romani ed il Dirigente dell'UTC, ing. Amedeo D'Onghia
- **Comune di Fasano**, col Sindaco, dott. Lello Di Bari ed il Dirigente dell'UTC, ing. Antonio Carriero
- **Comune di Ostuni**, col Sindaco avv. Domenico Tanzarella ed il Dirigente dell'UTC. Ing. Roberto Melpignano
- **Comune di Carovigno**, col Sindaco, sig. Vittorio Zizza ed il Dirigente dell'UTC, arch. Vito Nicola Sacchi
- **Comune di Brindisi**, col Sindaco, dott. Domenico Mennitti ed il Dirigente dell'UTC, arch. Fabio Lacinio
- **Comune di Otranto**, col Sindaco, dott. Luciano Cariddi ed il Dirigente dell'UTC, ing. Emanuele Maggiulli
- **Comune di Melendugno**, col Sindaco, dott. Vittorio Poti

premessso

che la società *Northern Petroleum Ltd* ha presentato istanza di avvio della procedura di VIA ai sensi del D.Lgs. 152/06 in relazione ai permessi di ricerca idrocarburi in oggetto indicati; rilevato

che gli Enti sopraindicati ritengono che l'intendimento manifestato dalla società richiedente sia del tutto contrario alle caratterizzazioni ambientali, sociali ed economiche del territorio interessato

ritenuto

di rappresentare la propria unitaria posizione al Ministero per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché a tutti gli Enti partecipanti alle presenti procedure, ed avendo a tal fine costituito un tavolo tecnico presso il Comune di Ostuni, nell'ambito delle competenze procedurali loro assegnate dal D.Lgs. 152/06, il seguente

PARERE

da ascrivere formalmente a tutti gli enti firmatari del presente

Brevi osservazioni in fatto

La soc. *Northern Petroleum Ltd* avvia nuovamente le procedure di VIA relativamente ai permessi di costruire in oggetto dopo che le precedenti pronunce di compatibilità ambientale rilasciate da Codesto Ministero con Decreti nn. 1347 e 1348 del 14.10.2009 e n. 1349 del 15.10.2009 sono stati impugnati dinanzi alla Magistratura Amministrativa.

Tali decreti sono stati impugnati dinanzi ai Tar di Roma, Bari e Lecce da alcune delle scriventi Amministrazioni, oltre che della Regione Puglia. Tutti e tre sono stati cautelatamente sospesi dal Tar di Lecce con ordinanza n. 130/2010, mentre il Tar di Bari, con la sentenza n. 2602/2010 ha annullato il Decreto n. 1349.

Entrambe le pronunce hanno ravvisato (tra l'altro) l'illegittimità di un frazionamento della procedura di VIA tra i vari permessi di ricerca pur a fronte dell'unicità del programma di ricerca. In particolare, il Tar di Bari ha rilevato che la società richiedente "ha illegittimamente scorporato il progetto in più lotti su aree di mare che anche parte resistente rappresenta e difesa dall'Avvocatura dello Stato ammette essere adiacenti, così impedendo la doverosa valutazione unitaria di impatto ambientale". Richiamando giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di VIA, il Tribunale ha evidenziato che "... l'obiettivo della normativa non può essere aggirato tramite un frazionamento dei progetti e che la mancata presa in considerazione del loro effetto cumulativo non deve avere il risultato pratico di sottrarli nel loro insieme all'obbligo di valutazione mentre, presi insieme, essi possono avere un notevole impatto ambientale ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva

Peraltro, la sentenza stigmatizza il rilascio di più permessi di ricerca alla medesima società per ambiti marini adiacenti, a fronte del divieto, stabilito dall'art. 6 comma 2 L. 9/91, di concedere superfici estese oltre 750 Km². Frazionando l'unico programma in più tronconi e facendosi rilasciare più permessi di ricerca per una superficie di 6.600 Km², il Ministero ha violato la suddetta norma.

A fronte delle pronunce rese dai Giudici Amministrativi, con comportamento evidente acquiescente alle stesse, la società inglese ha ripresentato le predette istanze (pur non facendo mai riferimento alle predette pronunce).

Nell'ambito di tali procedimenti, sono rese le presenti determinazioni.

1) Inammissibilità delle istanze e violazione delle pronunce dei Tar pugliesi.

La società richiedente ha ripresentato la medesima documentazione ed il medesimo Studio di Impatto Ambientale poste a base delle precedenti procedure, con qualche minima, e comunque non significativa, integrazione.

Resta la scelta della richiedente di frazionare la VIA in cinque tronconi corrispondenti ai cinque permessi di ricerca (illegittimamente) rilasciati. Tale comportamento è manifestamente elusivo della normativa e delle pronunce dei Tar sopra indicate e, pertanto, non può non condurre ad un giudizio di inammissibilità delle istanze medesime.

Va chiarito, infatti, che l'area di intervento è pari a circa 6.600 km² e si estende da Polignano a Mare sino ad Otranto, interessando numerosi comuni. A fronte di tale unitarietà dell'intervento, gli enti locali sono stati interessati in maniera singolare ed in riferimento a ciascuna delle singole procedure. In tal modo, la società richiedente continua a frazionare la procedura e a non considerare gli effetti cumulativi che discendono dall'unitarietà del programma di ricerca.

Unica "concessione" che la richiedente ha fatto alle pronunce giurisdizionale ed alla normativa di riferimento è l'aver dato conto, in ciascuna delle istanze, della presenza di SIC nell'intera area interessata dalle diverse procedure. Continua, tuttavia, a mancare uno studio unitario di impatto ambientale sull'intera area, in relazione all'unitario programma di ricerca.

Va osservato in proposito che la circolare del Ministero dell'ambiente 7 ottobre 1996, n. 15208 ha precisato che l'esigenza della valutazione complessiva della globalità degli interventi *"risponde alla logica intrinseca della valutazione di impatto ambientale, atteso che questa deve prendere in considerazione, oltre a elementi di incidenza propria di ogni singolo segmento dell'opera, anche le interazioni degli impatti indotte dall'opera complessiva sul sistema ambientale, che non potrebbero essere apprezzate nella loro completezza se non con riguardo anche agli interventi che, ancorché al momento non ne sia prospettata la realizzazione, siano posti in essere (o sia inevitabile che siano posti in essere) per garantire la piena funzionalità dell'opera stessa"*.

A tale proposito, è necessario sottolineare che le diverse istanze sono assolutamente identiche tra loro e confezionate con la tecnica del copia-incolla, testimoniata dalla presenza di refusi ed errori di "compilazione" che confondono le diverse istanze presentate.

L'artificioso e non consentito frazionamento della procedura di VIA in più tronconi costituisce, come detto, non soltanto un vizio formale ma, soprattutto, un insormontabile ostacolo per la unitaria valutazione del progetto di ricerca.

2) Nel merito.

2.1. Osservazioni generali

2.1.1 Mancata valutazione degli effetti cumulativi

La società richiedente ha escluso interazioni significative a seguito della molteplicità dei permessi di ricerca sulla base unicamente della circostanza che il programma verrà effettuato con l'utilizzo di un'unica nave-sorgente acustica, "eliminando in tal modo ogni possibilità di sovrapposizione di effetti legati dalla generazione di più segnali acustici e contemporaneamente presenti in una medesima area".

Sta di fatto, però, che gli effetti di sommatoria di più prospezioni in più ambiti di ricerca contigui, non vanno valutati soltanto da un punto di vista cronologico (escludendo, cioè, qualunque effetto di sommatoria soltanto perché le singole campagne di ricerca si svolgono in periodi differenti), ma a seguito di una più ampia e complessa valutazione ambientale che tenga conto degli effetti unitari sul medesimo ambiente marino prodotte da una campagna di ricerca la cui durata viene stimata in circa 50 giorni. La richiamata Circolare del Ministero dell'Ambiente rileva, a tale proposito, che l'esigenza di una valutazione unitaria è "ugualmente presente anche per le opere suscettibili di realizzazioni frazionate nel tempo".

Come pure sono state del tutto trascurate le interazioni che la campagna di ricerca può avere con quella analoga (pur allo stato inattiva, a quanto riferisce la società istante) compiuta dall'ENI in relazione al permesso di ricerca F.C2AG.

2.1.2 Mancata indicazione del periodo temporale di ricerca.

Un'ulteriore, gravissima lacuna che affligge i SIA presentati riguarda l'omessa indicazione del periodo dell'anno nel quale la società intende svolgere la campagna di ricerca. La tecnologia utilizzata, infatti, influenza con certezza il comportamento e l'attività vitale della flora e della fauna presenti nella zona di mare interessata e, in particolare, incide sui grandi cetacei, le cui rotte attraversano il canale d'Otranto. Non è affatto indifferente, in relazione a tale componente biomarina, lo svolgimento in un periodo dell'anno piuttosto che in un altro della campagna di che trattasi.

Si consideri che le tecniche di mitigazione del rischio proposte dall'istante sono di tipo quasi esclusivamente "visivo": nel senso che, ove venga avvistata la presenza dei mammiferi marini nel corso delle operazioni, queste vengono sospese - tali accertamenti "visivi" vengono affiancati solo dall'utilizzo del "soft start", cioè dal graduale aumento della frequenza di sparo dell'air gun. Tale tecnica di mitigazione del rischio, peraltro, può essere efficace per i misticeti, i quali entrano in maniera occasionale nell'Adriatico e sono facilmente avvistabili; viceversa, per gli odontoceti è presente in Adriatico una popolazione stabile di *Tursiops truncatus* per la quale il SIA non cita alcun dato.

Dall'analisi dei venti risulta, invece, che spesso le condizioni meteo marine non permetterebbero un'efficace attività di riconoscimento - senza tener conto che durante le operazioni gli esemplari potranno essere in immersione.

2.1.3 Violazione dell'art. 6 co. 17 D.Lgs. 152/06

Il comma 17 dell'art. 6 D.Lgs. 152/06, come introdotto dal D.Lgs. 128/2010 (norma successiva alla presentazione della prima istanza di VIA da parte di *Northern Petroleum*) vieta attività di

ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette.

Ciononostante, i perimetri di ricerca individuati dalla società richiedente sono i medesimi di quelli oggetto delle precedenti procedure: alcuni di questi ricadono all'interno della suddetta fascia delle 12 miglia marine.

L'istante ritiene di poter superare il divieto imposto dalla normativa impegnandosi a svolgere la campagna di ricerca al di là della linea della 12 miglia, pur lasciando inalterato il perimetro di ricerca.

Dal punto di vista formale, è abbastanza evidente che è necessario annullare *in parte qua* i presupposti permessi di ricerca, atteso che gli stessi sono contrari alla normativa sopravvenuta. Atteso che le ricerche non sono ancora iniziate, è certo che, in un'ottica comparativa con dell'interesse pubblico cristallizzato nella norma con l'interesse privato ad effettuare le prospezioni, è ben possibile procedere all'annullamento dei permessi di ricerca nella parte in cui interessano anche zone di mare il cui utilizzo viene inibito nel modo che si è visto.

Da un punto di vista sostanziale, va rilevato come non sia sufficiente a tutelare la predetta fascia marina l'impegno della società a svolgere ricerche al di là del limite delle 12 miglia. A parte la difficoltà di controllo al rispetto di una linea di confine immaginaria, è necessario segnalare che la modalità di ricerca (l'utilizzo di *air-gun*) è tale che, anche allorché questa venga utilizzata al limite dell'area consentita, la sonorizzazione dell'ambiente marino non può non avere riflessi anche all'interno della fascia protetta.

1.4 Mancata valutazione rapporto costi-benefici della campagna di prospezione.

E' noto che la VIA non si esaurisce nella mera valutazione che l'intervento o l'opera può produrre sull'ambiente circostante, ma deve considerare il rapporto costi-benefici per la collettività che discendono dall'opera medesima. La Direttiva 337/85 che istituisca la procedura fa riferimento all'impatto ambientale come insieme degli effetti causati da un'opera sull'ambiente nel suo complesso. L'impatto ambientale, quindi, rappresenta l'effetto che può produrre una modifica all'ambiente circostante inteso in senso lato (sociale, economico ecc.), comparando cioè i costi ed i benefici discendenti dalle modifiche di uno stato di fatto.

Una tale analisi manca nelle istanze presentate dalla società inglese; ad ogni modo essa non può che condurre ad un giudizio negativo.

In una tale ottica comparativa è necessario preliminarmente rilevare che la metodica di ricerca mediante *air-gun* è ufficialmente annoverata tra le forme riconosciute di inquinamento dalla proposta di Direttiva n. 2006/16976 recante gli indirizzi della *Strategia comunitaria per la difesa del mare*. Studi scientifici condotti sull'utilizzo dell'*air-gun* hanno, infatti, dimostrato che i pesci modificano il loro comportamento a causa delle onde emesse e la loro distribuzione spaziale risulta alterata. Inoltre, è stata evidenziata una riduzione della resa di pesca nelle aree in cui si svolgono le operazioni. Studi più recenti riportano come l'uso dell'*air-gun* danneggia seriamente la fauna ittica presente per oltre 58 giorni e provoca la diminuzione del pescato anche del 70% in un raggio di circa 40 miglia nautiche. Le onde emesse e la fortissima alterazione del moto marino, poi, arreca gravi danni ad alcune specie, in particolare ai mammiferi marini quali *Misticeti* (balene) e *Odontoceti* (delfini, orche, capodogli) che dipendono dal senso dell'udito per orientarsi, per accoppiarsi e per trovare cibo.

Del tutto trascurati sono gli effetti economici sull'attività di pesca e su quella turistica, fondamentali fonti di sostegno e sviluppo economico di tutta la zona costiera interessata dalla campagna di ricerca.

Anche il SIA ammette alterazioni sul ciclo riproduttivo di alcune specie di pesci; inoltre, non viene considerato l'effetto panico sui banchi in transito nella zona di ricerca. Il che significa non aver considerato, in termini di costi-benefici l'incidenza che la campagna di ricerca ha sulla pesca.

Analogamente del tutto trascurati sono gli effetti sull'economia turistica. Anche in relazione all'indeterminatezza del periodo temporale della campagna di ricerca, non è in alcun modo valutato come la stessa incida sulla stagione turistica che, nella parte meridionale della Puglia, è particolarmente lunga.

Ragionando più a largo spettro, è necessario valutare che la campagna di prospezione si svolge in un ambito marino chiuso, assai fragile dal punto di vista degli ecosistemi presenti e fondamentalmente a vocazione turistica. In un'ottica di tal genere, occorre avere grande considerazione nella valutazione dell'incidenza diretta ed indiretta che attività del tipo proposto possono avere in tale braccio di mare. Una campagna di prospezione nel Golfo del Messico (tanto per citare ricordi recenti) non produce, evidentemente, lo stesso impatto di analoghe campagne nel Mar Adriatico. Alla luce di tutto ciò occorre considerare attentamente l'opzione "zero" che la normativa vigente prevede espressamente quale possibilità alternativa all'esecuzione dell'intervento, allorché il rapporto costi-benefici non consenta una verifica positiva dell'impatto ambientale nel suo complesso.

2.1.5 Mancata valutazione rapporto costi-benefici della campagna di ricerca.

Totalmente trascurati sono poi gli effetti che derivano dalla cd. "seconda fase" del programma presentato dall'istante.

E' vero che il SIA si riferisce soltanto alla "prima fase", cioè quella delle prospezioni preliminari, ma è evidente che tale prima fase è propedeutica alla successiva attività di vera e propria ricerca petrolifera. Ed è altrettanto evidente che non ha alcun senso consentire l'esecuzione della "prima fase" se non si valuta, già in questa sede, l'ammissibilità della "seconda fase". Diversamente, la prima fase rappresenterebbe uno spreco di risorse ed un inutile rischio ambientale.

Pertanto, la stima costi/benefici della odierna "prima fase" non può non essere estesa alla "seconda fase", valutando sin da ora la fattibilità della futura (ancorché eventuale) campagna di ricerca. Il SIA omette dichiaratamente tale verifica che, alla luce di quanto sin qui detto, appare assolutamente necessaria per non rendere la presente procedura un vuoto e formale simulacro.

2.1.2 Osservazioni alla Relazione Geologica

2.1.2.1 - Ubicazione e generalità

La relazione geologica non è firmata da alcun tecnico (dottore geologo o esperto in materia), ma dal solo amministratore della società. La stessa, dunque, non è idonea a fornire alcun contributo scientifico e non può essere posta a base del SIA.

Nel merito presenta una serie di lacune e contraddizioni tecnico-scientifiche gravi:

a) mancano tutti gli allegati menzionati in relazione (all. n.1 e Fig. 1), quindi non si evince in maniera chiara ed esaustiva la posizione degli eventuali pozzi esistenti coltivati in passato e quelli ancora in uso. Se sono state effettuate campagne di scavo, il Ministero dello Sviluppo Economico è certamente in possesso di tutte le relazioni geologiche e delle sezioni stratigrafiche di tutti i pozzi autorizzati, utili per capire da subito se la zona della Istanza "d. 149 DR.NP" è utilizzabile per la successiva "seconda fase".

b) Nella relazione si afferma testualmente che "*L'area nell'istante non è geologicamente né strutturalmente complessa ..*"; inoltre si afferma che è già stata mappata una trappola per una area di circa 45 kmq con possibile riserva di 50-100 milioni di barili. A questo punto si interrompe la frase senza giustificazione alcuna. Da rilevare che il testo è lo stesso di quello presentato a corredo dell'analoga istanza del 26 settembre del 2006 (poi oggetto di pronuncia positiva di VIA) e, pertanto, viene da chiedersi se nessuno l'abbia letta in quell'occasione.

2.1.2.2 - Inquadramento Geologico

Tale paragrafo peggiora il giudizio sulla stesura di detta relazione, perché si rileva che dalle autorizzazioni già rilasciate sin dagli anni 70 e fino al 2000 alla ENI-AGIP (permesso FR25AG) la coltivazione è stata sospesa per gravi problemi tecnici.

Questo basterebbe per far desistere il Ministero e la società petrolifera richiedente da ogni e ulteriore azione di ricerca e studio e quindi sfruttamento delle aree in questione.

L'evento più grave che ha interrotto l'attività l'AGIP è stata la possibilità di CROLLO del così detto "tetto della trappola". Tenuto conto che si opera a profondità minime da 200 a 900 m, se dovesse accadere un tale evento i danni ambientali sarebbero irreparabili per le nostre comunità.

2.1.2.3 - Stratigrafia - Geologia di Idrocarburi

Si ribadisce che mancano tutti gli allegati anche di queste parti; sicché non è dato conoscere la natura del sotto suolo presente nell'intera area di ricerca e ciò non ci permette di esprimerci in maniera compiuta. Analogamente codesto Ministero non potrà esprimersi in merito

Il tipo di olio menzionato cioè il 16 gradi API non è di buona qualità anzi è medio-scadente (peso specifico a 15,6 °C 0,9593) e ciò non può non aver riflessi sulla valutazione del rapporto costi-benefici della campagna di ricerca, come sopra osservato.

2.1.2.4 - Conclusioni

Il paragrafo finale **tema di ricerca** è da leggere attentamente in quanto conferma tutte le perplessità sopra citate. Ad esempio cita " *I pozzi Medusa-1 e Giove 1 e 2 hanno recuperato olio 16 API e metano ma per varie ragioni tecniche non furono messi in produzione*". **Non si comprende, allora, perché mai la società istante dovrebbe essere in grado di eliminare i rischi rilevati dalla AGIP.**

Se l'obiettivo è quello dell'ultimo capoverso della relazione e cioè " rielaborare i dati esistenti ed eseguire un adeguato programma sismico al fine di poter definire un prospetto per perforare a circa 2000 metri..", tale obiettivo è quanto mai pericoloso ed economicamente non sostenibile tenuto conto del conteggio di eventuali danni ambientali che potrebbero derivare dalle attività progettate.

Pertanto la relazione va rifatta, integrandola con tutti i dati tecnici e studi già esistenti, ed elaborati grafici delle prospezioni; soltanto dopo sarà possibile accertare se l'area sia **idonea o meno** allo sfruttamento o coltivazione.

2.2. Osservazioni puntuali

Con specifico riferimento alle singole realtà territoriali e ai singoli tratti di costa, si rappresenta quanto segue (per il Comune di Monopoli si rinvia al separato parere presentato dall'Ente ed alla relazione ivi allegata).

2.2.1 Litorale del Comune di Polignano a Mare.

La costa di Polignano a Mare, iniziando dal porticciolo di San Vito e sino a Cala Incina, si presenta alta e rocciosa, caratterizzata dalla presenza di numerose grotte e cavità marine. Il piccolo scoglio denominato Isola di San Paolo, o Scoglio dell'Eremita, divide le acque marine costiere in due ambienti marini diversi.

Quello settentrionale, compreso tra il porto di San Vito e l'Isola, racchiude il centro urbano edificato sulla costa alta dai 15 ai 20 metri, la parte sommersa della quale prosegue in mare con una ripida falesia, anche essa costellata di cavità, sino alla profondità di 12 metri, ove cede il posto ad un fondo incoerente

Tale paragrafo peggiora il giudizio sulla stesura di detta relazione, perché si rileva che dalle autorizzazioni già rilasciate sin dagli anni 70 e fino al 2000 alla ENI-AGIP (permesso FR25AG) la coltivazione è stata sospesa per gravi problemi tecnici.

Questo basterebbe per far desistere il Ministero e la società petrolifera richiedente da ogni e ulteriore azione di ricerca e studio e quindi sfruttamento delle aree in questione.

L'evento più grave che ha interrotto l'attività l'AGIP è stata la possibilità di CROLLO del così detto "tetto della trappola". Tenuto conto che si opera a profondità minime da 200 a 900 m, se dovesse accadere un tale evento i danni ambientali sarebbero irreparabili per le nostre comunità.

2.1.2.3 - Stratigrafia - Geologia di Idrocarburi

Si ribadisce che mancano tutti gli allegati anche di queste parti; sicché non è dato conoscere la natura del sotto suolo presente nell'intera area di ricerca e ciò non ci permette di esprimerci in maniera compiuta. Analogamente codesto Ministero non potrà esprimersi in merito

Il tipo di olio menzionato cioè il 16 gradi API non è di buona qualità anzi è medio-scadente (peso specifico a 15,6 °C 0,9593) e ciò non può non aver riflessi sulla valutazione del rapporto costi-benefici della campagna di ricerca, come sopra osservato.

2.1.2.4 - Conclusioni

Il paragrafo finale **tema di ricerca** è da leggere attentamente in quanto conferma tutte le perplessità sopra citate. Ad esempio cita "I pozzi Medusa-1 e Giove 1 e 2 hanno recuperato olio 16 API e metano ma per varie ragioni tecniche non furono messi in produzione". **Non si comprende, allora, perché mai la società istante dovrebbe essere in grado di eliminare i rischi rilevati dalla AGIP.**

Se l'obiettivo è quello dell'ultimo capoverso della relazione e cioè "..... rielaborare i dati esistenti ed eseguire un adeguato programma sismico al fine di poter definire un prospetto per perforare a circa 2000 metri..", tale obiettivo è quanto mai pericoloso ed economicamente non sostenibile tenuto conto del conteggio di eventuali danni ambientali che potrebbero derivare dalle attività progettate.

Pertanto la relazione va rifatta, integrandola con tutti i dati tecnici e studi già esistenti, ed elaborati grafici delle prospezioni; soltanto dopo sarà possibile accertare se l'area sia idonea o meno allo sfruttamento o coltivazione.

2.2. Osservazioni puntuali

Con specifico riferimento alle singole realtà territoriali e ai singoli tratti di costa, si rappresenta quanto segue (per il Comune di Monopoli si rinvia al separato parere presentato dall'Ente ed alla relazione ivi allegata).

2.2.1 Litorale del Comune di Polignano a Mare.

La costa di Polignano a Mare, iniziando dal porticciolo di San Vito e sino a Cala Incina, si presenta alta e rocciosa, caratterizzata dalla presenza di numerose grotte e cavità marine. Il piccolo scoglio denominato Isola di San Paolo, o Scoglio dell'Eremita, divide le acque marine costiere in due ambienti marini diversi.

Quello settentrionale, compreso tra il porto di San Vito e l'Isola, racchiude il centro urbano edificato sulla costa alta dai 15 ai 20 metri, la parte sommersa della quale prosegue in mare con una ripida falesia, anche essa costellata di cavità, sino alla profondità di 12 metri, ove cede il posto ad un fondo incoerente

La costa "meridionale", dall'isola di San Paolo, sino alla cittadina di Monopoli è caratterizzata da una falesia sommersa che ospita un'imponente biocenosi coralligena che giunge, dalla riva, sino ai 35 - 40 metri di profondità, su un fondo fangoso.

In questo scenario quanto mai vario, sono diversi i popolamenti animali e vegetali che si possono osservare e che caratterizzano alcune tra le più importanti biocenosi mediterranee.

I fondali marini costieri, compresi prospicienti la costa di Polignano ospitano specie, comunità e biocenosi quanto mai diversificate ed in parte tutelate da accordi internazionali come:

- Biocenosi Coralligena;
- Grotte marine;
- Praterie di *Cymodocea nodosa*;
- Facies ad Alghe Fotofile.

Una elevata Biodiversità caratterizza le acque marine costiere di Polignano e ciò ha indotto il Comune a realizzare, nel 2007 l'Oasi Blu (BURP n° 27 del 21.02.2007) al fine di tutelare l'ambiente, razionalizzare la Piccola Pesca artigianale e favorire lo sviluppo del turismo subacqueo. L'Oasi interessa un tratto di costa di 3,8 km ed una superficie di 1,4 km², estendendosi verso il largo sino alle batimetriche dei 30 - 35 metri.

Su una superficie di 60.000 m², sono state immerse strutture artificiali, con funzione di F.A.D. (Fish Aggregating Device) allo scopo di consentire che le specie ittiche pelagiche, numerose lungo questo tratto di costa, possano temporaneamente sostare ed essere osservate dai subacquei.

Frequenti sono i delfini che possono essere osservati anche dal lungomare cittadino.

Nell'Oasi Blu le operazioni di pesca saranno gestite unicamente dalle Cooperative della Piccola Pesca, che avvieranno anche attività di maricoltura, e saranno favorite le attività subacquee a scopo ricreativo, verranno recuperati alcuni tratti di costa distrutti dall'attività di raccolta dei datteri (*Lithophaga lithophaga*) e verranno eseguite periodiche operazioni di ripopolamento di specie ittiche (Vaccarella: relazione progetto).

Ma l'importanza bio-ecologica di quest'area marina aveva, da anni, suscitato l'interesse non solo dei subacquei, ambientalisti e di Enti di Ricerca, ma anche degli Enti Locali.

Infatti La Provincia di Bari, nel luglio del 2005, ha realizzato, nelle immediate vicinanze del porto di San Vito, ed ad una distanza compresa tra 100 metri e 300 metri dalla costa, l'Oasi di Ripopolamento Ittico di San Vito.

Le due Oasi avrebbero dovuto comprendere e tutelare l'intera costa comunale ma sia il Comune che la Provincia hanno compreso la necessità dello sviluppo turistico legato al piccolo Borgo di San Vito e del turismo nautico, derivante dalla realizzazione del porticciolo.

Un esempio dell'interesse, sul territorio nazionale, per ambienti simili a quello costiero marino di Polignano è dato dalla Regione Veneto e del comune di Chioggia per la tutela delle "Tegnùe" (formazioni coralligene) con interventi di razionalizzazione della pesca e di sviluppo del turismo subacqueo (Regione Veneto, 2005).

In definitiva sono decenni che in questa area marina vengono effettuate immersioni sportive e vi si svolgono indagini scientifiche. Inoltre tutte le specie commerciali, presenti nell'area sono state trascurate. Certo sulla parete rocciosa, descritta in relazione, durante l'immersione, consono state osservate, ma si deve tenere conto della biologia ed ecologia delle specie e della stagionalità della pesca.

Nell'area sono infatti presenti, tra altre specie:

<i>Pesci</i>	<i>Nome comune</i>
<i>Scorpaena porcus</i>	scorfano nero
<i>Scorpaena notata</i>	scorfanotto
<i>Mullus surmuletus</i>	triglia di scoglio
<i>Mullus barbatus</i>	triglia di fango
<i>Pagellus erythrinus</i>	lutrino
<i>Lithognathus mormyrus</i>	mormora
<i>Dentex dentex</i>	dentice
<i>Diplodus annularis</i>	sarago sparaglione
<i>Diplodus vulgaris</i>	Srago maggiore
<i>Trachinus spp.</i>	Tracina
<i>Bohus podas podas</i>	Rombo di rena
<i>Coris julis</i>	donzella
<i>Serranus cabrilla</i>	perchia
<i>Spondylisoma cantharus</i>	cantaro
<i>Dicentrarchus labrax</i>	spigola
<i>Sparus aurata</i>	orata
<i>Seriola dumerilii</i>	ricciola

Dunque, da anni l'ambiente marino costiero di Polignano a Mare riveste interesse per la ricerca, la tutela dell'ambiente congiuntamente allo sviluppo del turismo nautico e subacqueo e non ultimo per la gestione razionale della piccola pesca.

Il SIA presentato dalla società istante non ha tenuto conto di tali elementi.

2.2.2. Litorale del Comune di Fasano

Il Comune di Fasano è il più popoloso della Provincia di Brindisi, dopo il capoluogo.

Confina a nord con il comune di Monopoli, a sud con i Comuni di Ostuni e Cisternino, ad est con il mare Adriatico, ad ovest con i comuni di Locorotondo e Alberobello. La città sorge in una zona pianeggiante a 111 metri s.l.m. caratterizzata da numerosi ulivi secolari.

Il territorio comunale segna il confine tra l'Altosalento e la Murgia e si estende dalle colline (con un'altitudine intorno ai 400 metri s.l.m.) fino al mare. Le colline e la pianura sono costituite da roccia calcarea con presenza di poche cavità carsiche. Le colline sono ricoperte di lecci, vigneti e vegetazione di macchia mediterranea. La pianura invece è destinata alla coltivazione di ortaggi e alberi di ulivo secolari.

La costa, nella zona della frazione marina di Savelletri, con relativo porto, è principalmente costituita da scogliere con calette di sabbia; l'economia di tale frazione è fondata prevalentemente sulla pesca e sul turismo estivo legato alla balneazione. La zona della frazione marina di Torre Canne, vera e propria perla turistica del Brindisino, presenta dune costiere, lidi, e zone umide con caratteristica macchia mediterranea (conservata dal Parco Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo).

Come sopra riferito, comprende nel suo territorio, tra l'altro, due frazioni marine (Savelletri e Torre Canne, distanti tra loro circa sei chilometri), ed una lunga fascia costiera, connotata da tratti di spiagge sabbiose, tratti rocciosi (scogliera naturale) e tratti di dune naturali; le suddette frazioni costituiscono, da tempo immemorabile, notoriamente, rinomate zone turistiche e balneari, nonché

punti di attrazione turistica estiva, non solo locale; detta fascia costiera, procedendo in direzione Brindisi - Bari, si estende per circa 12 (dodici) chilometri, a partire dal limite della proprietà catastale del territorio del Comune di Ostuni (Br), sino al limite della proprietà catastale del Comune di Monopoli (Ba); più in dettaglio, dalla proprietà del Comune di Fasano denominata "località Tavernese" esistente sul litorale verso Brindisi, e giungendo sino ad oltre la sede degli "Scavi di Egnazia", esistenti ad appena un chilometro dalla frazione marina di Savelletri, in direzione del litorale verso Bari.

La popolazione è distribuita per poco più del 60% in città, e la restante parte risiede nelle diverse frazioni, in particolare presso le circoscrizioni comunali di Pezze di Greco e Montalbano e le frazioni marine di Savelletri e Torre Canne.

Ulteriore rilevante profilo ambientale, culturale e turistico del Comune di Fasano è costituito dalla presenza, sul litorale, ad appena un chilometro dal centro urbano della frazione marina di Savelletri, e letteralmente a pochi metri dalla battigia del mare, del Museo e del Parco archeologico di EGNAZIA, raggiungibili dalla Strada Statale 379 uscita Fasano-Savelletri, in provincia di Brindisi.

L'ingresso dei c.d. "Scavi di Egnazia" è ubicato proprio sulla strada litoranea Monopoli-Savelletri, esattamente di fronte allo specchio acqueo interessato dai lavori di ricerca petrolifera che la società Northern Petroleum (UK) LTD vorrebbe eseguire.

Il sito archeologico di Egnazia, inserito in un felice contesto naturalistico-ambientale, è uno dei più interessanti della Puglia.

Il SIA presentato dalla società ricorrente non ha tenuto in alcuna considerazione le segnalate emergenze.



2.2.3. Litorale costiero brindisino.

Del tutto non convincenti sono le indagini presenti nel SIA relative agli impatti sulla *Caretta caretta*. Se la distanza tra i SIC e l'area oggetto di ricerca può consentire di escludere la ricorrenza di effetti diretti su tale specie marina, altrettanto non può dirsi relativamente ad un'incidenza indiretta.

Gli esemplari di *Caretta caretta* della popolazione presente nell'adriatico frequentano entrambe le coste adriatiche Italia/Albania e Grecia. Negli studi prodotti manca un'analisi delle rotte di migrazione che tali esemplari effettuano, anche annualmente, tra i due sistemi costieri. Due righe sono, infatti, dedicate all'impatto su tale specie, limitandosi esclusivamente a rilevare che la distanza tra il SIC Litorale Brindisino e l'area di ricerca è tale da non avere incidenza sulla specie animale.

Sta di fatto che la presenza di *Caretta caretta* non può essere verificata mediante rilevamento visivo atteso che gli esemplari di tale specie possono rimanere per lungo tempo in immersione e una volta emersi non sono facilmente visibili (emerge solo parzialmente la testa e parte del carapace).

2.2.4 Litorale del Comune di Otranto.

All'interno del territorio comunale di Otranto sono state individuate vaste aree dichiarate di notevole interesse paesaggistico - ambientale:

- tutto il territorio comunale è sottoposto a vincolo paesaggistico ex Legge 1497/39;
- il Sic Mare (IT 9150011) si sviluppa da Punta Faci, a sud del porto, sino al confine Nord del territorio comunale e, cioè, sino all'abitato di Sant'Andrea e si estende anche a terra sino ad interessare l'intero ecosistema dei Laghi Alimini direttamente comunicanti con il mare. Da



considerare che proprio all'altezza dei Laghi Alimini e, quindi, proprio di fronte ai lidi ed alle spiagge, l'area SIC mare si estende sino a 3 km dalla linea di costa.

vi è, inoltre, una seconda area SIC (IT 9150002) che investe l'intera fascia costiera che si sviluppa a Sud già dalle spalle del porto e sino ai confini con il Comune di Santa Cesarea Terme;

a sud dell'abitato di Otranto e, in parte sovrapponendosi alle aree SIC si cui sopra, insiste il Parco "Costa d'Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase", regolarmente gestito dal Consorzio dei Comuni interessati fino a Santa Maria di Leuca. Per lo stesso è già in fase avanzata di studio e di redazione il Piano Territoriale del Parco con annesso Piano di Gestione;

a sud dell'abitato di Otranto, esattamente nel tratto di mare antistante la costa che va dal porto di Otranto sino alla località Porto Badisco, è stata individuata un'area marina da qualificare come "Area Marina Protetta" in base a studi già effettuati in fase preliminare dal CONISMA coordinato dall'Università degli Studi del Salento. La relativa pratica è in corso di definizione presso il Ministero dell'Ambiente.

Tutte le Aree SIC su descritte, data la loro peculiarità per la tutela degli habitat e dei fragili ecosistemi presenti, sono stati oggetto della redazione di un piano di gestione, con annesso regolamento, già approvato dalla Regione Puglia e dalla Provincia di Lecce.

Il Comune di Otranto basa la propria economia sul turismo balneare che si sviluppa a partire dal mese di aprile sino al mese di ottobre. Infatti su tutto il territorio comunale si stanno sviluppando numerose attività ricettive e, al contorno, numerose attività di supporto al turismo, creando così un indotto che interessa non solo direttamente il Comune di Otranto, ma anche i comuni limitrofi (il Comune di Giurdignano, di Uggiano la Chiesa e di Minervino di Lecce). La grande vocazione turistica ricettiva del Comune di Otranto è data dal numero di presenze turistiche che nell'anno 2009 ammonta a circa 170.000 unità.

Tali dati sono stati totalmente trascurati dal SIA presentato dalla società istante.

* * *

Alla luce di tutto quanto si qui esposto, i sottoscritti Enti Locali esprimono **parere contrario** sulle richieste in oggetto.

La presente viene inviata anche alla Regione Puglia, alle Province di Bari e di Lecce nonché alle Soprintendenze di Brindisi-Lecce-Taranto e Bari-BAT-Foggia, affinché ciascuno degli enti in indirizzo, in considerazione delle peculiarità del territorio regionale, esprima posizioni di carattere parimenti negativo sulle richieste avanzate dalla soc. *Northern Petroleum Ltd.*

Corre l'obbligo di rimarcare come i pareri favorevoli resi nelle precedenti procedure da parte della Provincia di Bari e delle Soprintendenze siano stato evidente frutto di valutazioni affrettate e superficiali. L'attenzione per le peculiarità ambientali e territoriali della regione Puglia che codesti Enti serbano, non può che condurre a manifestare ferma contrarietà, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, alle istanze in oggetto.

per la Provincia di Brindisi

Il Presidente

Il Dirigente dell'UTC

per il Comune di Polignano a Mare

Il Sindaco

Il Dirigente dell'UTC

(Ing. Angelo Raffaele BOVINO)

(Dott. Ing. MEZZARSA Fortunato)

per il Comune di Monopoli

Il Sindaco

Il Dirigente dell'UTC

(Ing. Emilio Romani)

(Ing. Amedeo D'Onghia)

per il Comune di Fasano

Il Sindaco

Il Dirigente dell'UTC

per il Comune di Ostuni

Il Sindaco

Il Dirigente dell'UTC

(avv. Domenico Tanzarella)

(Ing. Roberto Melpignano)

per il Comune di Carovigno

Il Sindaco

Il Dirigente dell'UTC

(sig. Vito Zizza)

(arch. Vito Nicola Sacchi)

per il Comune di Brindisi

Il Sindaco

Il Dirigente dell'UTC

per il Comune di Otranto

Il Sindaco

Il Dirigente dell'UTC

COMUNE DI OSTUNI
La presente copia, composta da
..... è conforme all'originale
depositato agli atti di questo Comune.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Cheti Narracci



per la Provincia di Brindisi

per il Presidente - l'assessore alle attività produttive
(dott. Cosimo Pomarico)

per il Dirigente dell'ufficio ambiente
(ing. Alfonso Campo)

per il Comune di Fasano

Il Dirigente dell'UTC
(ing. Antonio Carrara)

per il Comune di Brindisi

Il Dirigente dell'UTC
(arch. Fabio Lacinio)

per il Comune di Otranto

Il Dirigente dell'UTC
(ing. Emanuele Maggiulli)



per il Comune di Melendugno

Il Sindaco
(dott. Lello Di Bari)

Il Sindaco
(dott. Domenico Mennitti)

Il Sindaco
(dott. Luciano Cariddi)

Il Sindaco
(dott. Vittorio Poti)

COMUNE DI OSTUNI (6/21)
La presente copia, composta da
..... è conforme all'originale
depositato agli atti di questo Comune.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Chetti Narracci

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Cecilia R. ZACCARIA).**

27 DIC. 2010

